

BOZZA

REGOLAMENTO RELATIVO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E AUTONOMIA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO AI SENSI DELL' ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di procedure per l'emanazione di regolamenti governativi;

VISTO l'articolo 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e s.m.i. (di seguito Testo Unico);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del Testo Unico che prevede che le disposizioni del medesimo Testo Unico si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate nonché alle società da esse controllate;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 1, del citato Testo Unico, il quale prevede che, salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;

BOZZA

TENUTO CONTO della necessità che i componenti degli organi sociali possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza idonee all'esercizio delle loro funzioni e all'amministrazione efficace delle società a controllo pubblico nonché i requisiti di onorabilità necessari per garantire la sana e prudente gestione delle medesime società, anche al fine di allineare gli interessi dei soggetti coinvolti;

ACQUISITO il parere n. ...del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza;

ACQUISITA l'intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. ...del...

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto l'individuazione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico come definite dal Testo Unico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle società quotate e alle società da esse controllate, così come previsto dal Testo Unico.
3. Sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dal presente decreto.

Articolo 2

Requisiti di onorabilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo

1. Non possono ricoprire le cariche di componenti degli organi amministrativi e di controllo, a pena di decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento danni, coloro che:
 - a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei seguenti delitti previsti:
 - i. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

BOZZA

- ii. dal titolo XI del libro V del codice civile, dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - iii. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - iv. dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) sono stati condannati con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione dolosa di un danno erariale.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente dell'organo amministrativo o di controllo:
- a) l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma 1, lettera a), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva;
 - b) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera b);
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
3. Il componente dell'organo amministrativo o di controllo che nel corso del mandato riceve la notifica di uno dei provvedimenti di cui al comma precedente deve darne immediata comunicazione, rispettivamente, all'organo amministrativo o all'organo di controllo, con obbligo di riservatezza. L'organo amministrativo ovvero l'organo di controllo verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al comma precedente, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, il componente dell'organo amministrativo o di controllo decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che l'organo amministrativo, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica del componente dell'organo, su richiesta vincolante dell'organo di controllo in caso la notifica riguardi un componente di tale organo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell'azione gestionale o dell'attività di controllo (a titolo esemplificativo, attuazione del piano industriale, realizzazione di operazioni finalizzate

BOZZA

all'apertura del capitale al mercato, operazioni straordinarie) e in assenza di impatto negativo sull'operatività e sulla reputazione aziendale. Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dall'organo amministrativo, ovvero vada deserta, il componente dell'organo amministrativo o di controllo decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. In caso di amministratore unico le funzioni attribuite all'organo amministrativo ai sensi del presente comma sono svolte dall'organo di controllo.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli organi amministrativi e di controllo accertano la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 3

Requisiti di professionalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

1. I componenti degli organi amministrativi devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali operanti in settori attinenti a quello di attività della società ovvero comparabili per dimensione e complessità;
 - b) attività professionali in materie attinenti al settore operativo della società;
 - c) attività professionali in società comparabili per dimensione e complessità;
 - d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o in materie aventi attinenza con il settore operativo della società;
 - e) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori attinenti a quello di attività della società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

BOZZA

2. I componenti degli organi di controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste dall'articolo 2397 del codice civile.
3. Il presidente dell'organo di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico e il presidente dell'organo di controllo devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nelle attività di cui ai precedenti commi.

Articolo 4

Requisiti di autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo

1. Non possono ricoprire le cariche di componenti degli organi amministrativi e di controllo coloro che:
 - a) ricoprono o hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - b) sono membri del Parlamento o del Parlamento europeo;
 - c) sono componenti del consiglio o della giunta di una regione, di una provincia autonoma o di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Non possono essere componenti degli organi amministrativi e di controllo coloro che hanno conflitti di interesse con la società, anche in riferimento ad eventuali cariche in società concorrenti.
3. Non possono ricoprire la carica di componente dell'organo amministrativo coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di controllo della medesima società o di società controllate o della società controllante.
4. I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, comma 1, lettere b) e c) del codice civile. Inoltre non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che nel corso del mandato precedente siano stati componenti dell'organo di amministrazione della medesima società o di società controllate o della società controllante.

Articolo 5

Verifica dei requisiti

BOZZA

1. Al momento dell'accettazione della carica, i componenti degli organi amministrativi e di controllo attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e in caso di perdita, in corso di carica, dei requisiti medesimi ne danno immediatamente comunicazione rispettivamente all'organo amministrativo o all'organo di controllo.
2. L'organo amministrativo ovvero l'organo di controllo verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di difetto, dichiara la decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, l'organo amministrativo ovvero l'organo di controllo valuta annualmente la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto in capo, rispettivamente, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.
4. In caso di amministratore unico le funzioni attribuite all'organo amministrativo ai sensi del presente articolo sono svolte dall'organo di controllo.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dai rinnovi degli organi societari ovvero dalle singole sostituzioni dei componenti gli organi successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGOLAMENTO RELATIVO AI COMPENSI

DELLE SOCIETA' NON QUOTATE A CONTROLLO PUBBLICO,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di procedure per l'emanazione di regolamenti governativi;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che gli organi di Governo esercitino le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge di cui al punto precedente, concernente il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche anche per quanto riguarda la razionalizzazione dei criteri per le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati (di seguito "Testo Unico");

VISTO l'articolo 1, comma 5, del Testo Unico che prevede che le disposizioni del medesimo Testo Unico si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate nonché alle società da esse controllate;

VISTO l'articolo 11 del Testo Unico in materia, tra l'altro, di governance e regole di funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo nonché di contenimento dei trattamenti economici dei componenti degli organi sociali e dei dipendenti delle società a controllo pubblico;

VISTO, in particolare, l'articolo 11, comma 6, del Testo Unico secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo

dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta;

VISTO l'articolo 23-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia, tra l'altro, di criteri e principi per la determinazione dei compensi e per l'informativa all'assemblea dei soci in ottica di trasparenza;

VISTO il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, concernente la classificazione in tre fasce di complessità delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Testo Unico, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del presente decreto;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente, tra l'altro, la disciplina delle società di gestione collettiva del risparmio, e in particolare l'articolo 35undecies che definisce i gestori di fondi di investimento alternativi sottosoglia;

VISTO il regolamento congiunto di Banca d'Italia e di Consob del 29 ottobre 2007 e i successivi atti di modifica, che prevede, tra l'altro, che i gestori di fondi di investimento alternativi, ad eccezione dei gestori sottosoglia, adottino politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione dei rischi e che siano altresì coerenti con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria del gestore e dei fondi gestiti;

VISTO l'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;

CONSIDERATO che la migliore prassi comune ai mercati finanziari prevede che la remunerazione: a) degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa; b) degli amministratori esecutivi e dei dirigenti e dipendenti sia definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo della creazione di valore per i soci; c) sia adeguata e coerente con la struttura organizzativa secondo criteri oggettivi che tengano conto del ruolo e delle funzioni definite all'interno dell'azienda;

ACQUISITO il parere n. ...del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza;

ACQUISITA l'intesa in Conferenza unificata in data....

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente ... e del...;

VISTA la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. ...del...

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società a controllo pubblico come definite dal Testo Unico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle società quotate e alle società da esse controllate, così come previsto dal Testo Unico.
3. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli individuati dal presente decreto.

Articolo 2

(Classificazione delle società per fasce di complessità)

1. Le società alle quali è applicabile il presente decreto sono classificate in cinque fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa, gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori - da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti - sono: a) "valore della produzione"; b) "totale dell'attivo patrimoniale e fondi gestiti per conto terzi"; c) "numero dei dipendenti". Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi, o del numero inferiore disponibile. Nel caso di società di nuova costituzione, l'atto deliberativo adottato dalla PA contenente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo, redatto in conformità alle disposizioni del Testo Unico, prevede la fascia nella quale la società è classificata per il primo triennio di gestione.
2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, le fasce sono così individuate, tenendo presente, per le fasce da n. 1 a n. 4, la necessità di possedere il livello di soglia minimo previsto per almeno due dei seguenti parametri:

Tabella 1			
Fascia	Valore della produzione (milioni di Euro)	Totale dell'attivo patrimoniale e fondi gestiti per conto terzi (milioni di Euro)	Numero dei dipendenti (unità)
1	≥200	≥1000	≥1000
2	≥130	≥500	≥500
3	≥80	≥150	≥250
4	≥30	≥50	≥100
5	<30	<50	<100

3. Al fine di garantire coerenza rispetto agli *asset* patrimoniali gestiti, le società – classificabili rispetto ai suddetti parametri nelle fasce n. 3 e 4 – che abbiano un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro, con riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi, sono classificate comunque nella fascia n. 2.
4. Le società che gestiscono fondi di investimento alternativi sopra la soglia di cui all'articolo 35undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla disciplina applicabile in tema di definizione della remunerazione e tenuto conto della complessità operativa e dei conseguenti assetti organizzativi necessari al presidio dei rischi, ricadono nella fascia n. 1.
5. Le società che svolgono funzioni di stazione appaltante qualificata e/o centrale di committenza per la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione del ruolo strategico per il contenimento dei costi della pubblica amministrazione e della complessità dell'attività gestionale anche in riferimento agli aspetti procedurali e della molteplicità dei settori merceologici, ricadono nella fascia n. 1 qualora abbiano pubblicato bandi o inviato lettere di invito per un valore medio superiore a 1.000 milioni di euro nel triennio.

Articolo 3

(Limite massimo dei trattamenti economici)

1. Per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'articolo 2, l'importo massimo complessivo del trattamento economico annuo, comprensivo della parte variabile, al lordo dei

contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, che può essere corrisposto agli amministratori unici, agli amministratori delegati, ai dirigenti e ai dipendenti, è determinato come segue:

Tabella 2	
Fascia	Limite al trattamento economico amministratore unico, amministratore delegato, dirigenti e dipendenti (% del limite massimo di euro 240.000)
1	240.000 (100%)
2	216.000 (90%)
3	192.000 (80%)
4	168.000 (70%)
5	120.000 (50%)

2. La parte variabile del trattamento economico annuo, che deve essere determinata a favore dell'amministratore unico ovvero dell'amministratore delegato, non può essere inferiore al 30 per cento della componente fissa e deve essere commisurata al raggiungimento di obiettivi di performance, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, miglioramento del risultato operativo, efficientamento della struttura organizzativa, riduzione dei costi di struttura. In ogni caso, gli obiettivi di performance sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per i soci e al conseguimento di risultati positivi di gestione.
3. La parte variabile del trattamento economico annuo viene corrisposta solo in presenza di un margine operativo lordo positivo.
4. In caso di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci all'attribuzione da parte dell'organo amministrativo collegiale di deleghe al presidente, ove diverso dall'amministratore delegato, il relativo trattamento economico annuo riconosciuto per il loro esercizio non può essere superiore al 30 per cento del compenso massimo previsto per l'amministratore delegato della rispettiva fascia di appartenenza, di cui al precedente comma 1.
5. I trattamenti economici del presidente e dell'amministratore delegato non possono essere cumulati in capo alla medesima persona. In presenza di un rapporto di lavoro instaurato con la società e del contemporaneo svolgimento dell'incarico di componente dell'organo di amministrazione, non vi può essere il cumulo anche parziale dei compensi. I trattamenti economici percepiti ai sensi del comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti al successivo comma 6.
6. I compensi assembleari annuali degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo sono commisurati all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa. In ogni caso l'importo massimo dei

compensi annuali non può comunque eccedere i limiti, di seguito elencati, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario:

Tabella 3				
Fascia	Limite al trattamento economico assembleare (euro)			
	Presidente dell'organo di controllo	Componente effettivo dell'organo di controllo	Presidente dell'organo amministrativo	Componente dell'organo amministrativo
1	30.000	20.000	35.000	23.000
2	25.000	16.000	30.000	19.000
3	20.000	13.000	25.000	16.000
4	16.000	10.000	20.000	13.000
5	12.000	8.000	15.000	10.000

7. I limiti stabiliti dal presente articolo si riferiscono al trattamento economico annuo in qualsiasi forma riconosciuto, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, nonché le spese di vitto e alloggio diverse da quelle di trasferta, che ai sensi della normativa vigente o della prassi interpretativa concorrono alla formazione del reddito imponibile.
8. I limiti del presente articolo concorrono al trattamento economico annuo onnicomprensivo che, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, non può comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.
9. La carica di vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
10. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
11. Nei limiti fissati dai commi precedenti, le società, nell'ambito della autonomia gestionale, e nell'ottica di garantire un'adeguata e coerente politica di remunerazione, determinano i trattamenti economici da corrispondere, agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, secondo principi oggettivi e trasparenti, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite, della posizione aziendale ricoperta e dei connessi profili di responsabilità gestionale-organizzativa nonché in considerazione del contributo

effettivamente apportato all'interno dell'organizzazione, pesando ciascun ruolo e graduando il connesso livello di remunerazione in funzione delle competenze espresse nel concreto assolvimento dei relativi compiti.

Articolo 4

(Monitoraggio e verifica)

1. Le società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti fissato con il presente decreto, e forniscono informativa ai soci pubblici sulle politiche di remunerazione che riflettono e promuovono una sana, prudente ed efficace gestione tenuto conto dei risultati economici e della situazione patrimoniale e finanziaria della società stessa.
2. Al fine di quanto previsto al precedente comma, l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, riferisce all'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso una relazione sulla remunerazione in merito alla politica adottata in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo.
3. La relazione di cui al precedente comma, nel dare evidenza del possesso degli indicatori dimensionali e dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto ai fini dell'individuazione della fascia di appartenenza, illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità perseguite con la politica di remunerazione, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alle componenti fissa e variabile e, riguardo alla componente variabile, una descrizione degli obiettivi di performance, in base ai quali viene corrisposta. La relazione deve dare evidenza del trattamento economico annuo deliberato ed erogato, distinto nelle sue diverse componenti: fissa, variabile ed eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, incluse le spese di vitto e alloggio diverse da quelle di trasferta. La relazione deve contenere altresì una mappatura dell'organigramma aziendale con evidenza delle posizioni apicali, dei criteri utilizzati per la pesatura di ciascun ruolo e dei corrispondenti livelli retributivi.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO